



## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).

### Copia

L'anno 2014 addì 7 del mese di Luglio, alle ore 21.00 nella sala consiliare, ai sensi dell'art. 14 della Legge 25.3.1993 n. 81 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

#### All'appello risultano :

Arch. ALBERTELLA GIANDOMENICO	SI
CATTANEO MARCO	SI
BORLOTTI ROBERTO	SI
LILLO ANTONIO	SI
MINAZZI GIANMARIA	SI
GRIECO LORELLA	SI
ANTONETTI CLAUDIO	SI
MANDARANO ANNA	SI
LITTERA IGNAZIO	SI
ZAMMARETTI FRANCESCA	SI
CALVARUSO GIROLAMO	SI
BERGAMASCHI VALERIO	SI
ZANIBONI GIORGIO	SI

Presenti:13

#### **E' PURE PRESENTE L'ASSESSORE ESTERNO ALLEVATO GIOVANNA.**

Assiste il segretario comunale Dott. DANIELE MEROLA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Arch. ALBERTELLA GIANDOMENICO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).

---

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**Attesa** quindi la necessità di procedere all'approvazione del Regolamento per la disciplina della IUC elencando le norme generali e suddividendo in titoli le disposizioni specifiche dei singoli tributi:

<b>IMU</b>
------------

**Ricordato** che, a mente di quanto previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 147/2013, la disciplina della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

**Preso atto** che, con riferimento all'imposta municipale propria, la medesima legge n. 147/2013 ha profondamente modificato il quadro normativo e la disciplina di applicazione, portando a regime le scelte anticipate dal legislatore nel corso del 2013 con i vari decreti legge (DL n. 54/2013; DL n. 102/2013; DL n. 133/2013) e prevedendo, in particolare:

- a) il definitivo superamento dell'applicazione dell'imposta sull'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9;
- a) l'ampliamento del perimetro di applicazione del regime agevolativo dell'abitazione principale, che include anche le unità immobiliari assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, agli alloggi sociali, alle unità immobiliari del personale delle forze armate nelle quali manca il requisito della residenza anagrafica ed alle unità immobiliari del coniuge separato assegnatario della casa coniugale;
- b) la possibilità di assimilare all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro determinati limiti reddituali (soglia ISEE o rendita catastale);
- c) l'esenzione dall'imposta dei fabbricati merce e dei fabbricati rurali strumentali;
- d) la riduzione della base imponibile per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti;
- e) la parziale deducibilità dell'IMU dalle imposte sul reddito;

<b>TASI</b>
-------------

**Ricordato che la TASI:**

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- l'aliquota di base è pari all'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento ovvero aumentare, per il 2014, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la somma dell'aliquota TASI e IMU non superi l'aliquota massima prevista per le singole fattispecie dalla disciplina IMU. Il limite può essere superato, solo per il 2014, di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure agevolative sull'abitazione principale volte a contenere il carico fiscale sui contribuenti agli stessi livelli dell'IMU 2012 (comma 677, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, conv. in legge n. 68/2014);

**Visto** il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con il quale il Governo è intervenuto a modificare la disciplina della TASI contenuta nella legge di stabilità 2014 prevedendo altresì, agli articoli 1 e 2:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) le stesse scadenze di versamento già previste per l'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'esenzione dalla TASI degli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

**Visto** infine l'articolo 1 del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, con il quale è stata dettata una disciplina transitoria per l'effettuazione dei versamenti della TASI relativa all'anno 2014 che tiene conto dei tempi di approvazione delle aliquote da parte dei comuni;

**Richiamato** l'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di disciplina della potestà regolamentare comunale in materia di TARI e TASI, in base al quale i comuni, con proprio regolamento, stabiliscono ai fini dell'applicazione della TASI:

- a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- a) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**Visto** l'articolo 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997;

**Tenuto** conto quindi che il Comune, con il regolamento per l'applicazione della TASI, è chiamato a stabilire:

- a) il riparto del carico tributario tra possessore ed utilizzatore, nel caso in cui gli stessi non coincidano (comma 681). In caso di mancata deliberazione l'importo dovuto dall'occupante ammonta al 10% dell'ammontare complessivo del tributo (comma 88, tredicesimo periodo);
- a) se la TASI debba essere versata in autoliquidazione ovvero mediante liquidazione d'ufficio da parte del comune, garantendo l'invio di un modello di pagamento precompilato (comma 688);
- b) la disciplina delle riduzioni/esenzioni e detrazioni, avendo cura di favorire le abitazioni principali (comma 682)
- c) i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della TASI, individuando altresì i criteri di determinazione dei costi (comma 682);
- d) il limite minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento del tributo;
- e) eventuali circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni (comma 700);
- f) l'eventuale disciplina di dettaglio volta a colmare le lacune del dettato normativo;

**Ritenuto** di destinare il gettito TASI alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili:

- o illuminazione pubblica
- o polizia locale
- o viabilità e circolazione stradale
- o manutenzione del verde
- o sgombero della neve

## TARI

**Ricordato** che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

**Dato atto** che questo comune, nell'anno 2013, ha applicato la TARES quale prelievo a copertura dei costi del servizio;

**Richiamati** i commi 641-668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

**Evidenziato** come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 presenta, da un lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della

TARES, per quanto attiene il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre dall'altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità ai comuni per quanto riguarda:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo "chi inquina paga". La stessa applicazione del metodo normalizzato, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, può prevedere deroghe ai coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti nell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 (comma 652);
- a) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate sul piano finanziario della TARI ovvero a carico del bilancio (comma 660);

**Atteso** in particolare che il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), ha modificato la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013:

- definendo la decorrenza delle superficie catastali per la determinazione della base imponibile, la quale scatta dalla emanazione di uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- stabilendo l'assoggettabilità a tassa delle superfici in cui si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani, alle cui utenze spetta una riduzione della quota variabile della tariffa (comma 649);
- demandando al comune l'individuazione delle attività produttive per le quali opera il divieto di assimilazione dei rifiuti con riguardo alle aree di lavorazione e ai magazzini di materie prime e di merci (comma 649);
- concedendo ulteriori aperture nell'applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, in quanto, nelle more della revisione di tale regolamento, per il 2014 e 2015 i comuni possono adottare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione delle tariffe derogando ai minimi e massimi ivi previsti fino ad un massimo del 50% e possono altresì non considerare il coefficiente Ka per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (comma 652);
- eliminando il limite del 7% per il finanziamento delle agevolazioni a carico del bilancio (comma 660);

**Richiamato** inoltre il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- i termini di versamento del tributo;

**Tutto ciò premesso**

Ritenuto di procedere in merito;

Visto l'allegato schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

**Acquisito** agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale in data 18 giugno 2014 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012;

**Visto** l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visti:**

- il decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

**Richiamato** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale*

*pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**Viste:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visti** il Regolamento di contabilità ed il Regolamento generale delle entrate comunali;

UDITI i seguenti interventi:

Il Consigliere **ZAMMARETTI** propone che venga modificato l'art. 14 del Regolamento prevedendo le esenzioni e i benefici accordabili in corso di unita' abitative concesse dai proprietari ai parenti di 1° grado. Chiede pertanto che si voti sul seguente testo proposto:

***“Assimilazione all'abitazione principale delle unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, entro determinati limiti reddituali (soglia ISEE)”***

Chiede inoltre quale sia la logica che ha portato, per la TASI, alla previsione di ripartizione del tributo in misura del 90% sul proprietario e il 10% sull'inquilino.

Il **SINDACO** risponde come segue:

Spiega che la non estensione ai parenti di 1° grado e' conseguita ad una valutazione, anche di tipo consuario, che vede tali ipotesi molto ridotte nel nostro Comune.

La Legge, anche se nel nostro caso applicheremo l'IMU e non la TASI sugli immobili non considerati prima casa, prevede che nel Regolamento va indicata la percentuale di ripartizione tra proprietario e inquilino. E' una pura indicazione in quanto per le ragioni su esposte attualmente non e' applicata.

Messa quindi ai voti la proposta predetta del gruppo consigliere “Cannobio Demografica”, questa viene respinta con i seguenti voti: **presenti n. 13 – contrari 9 – favorevoli 4 (Zammaretti, Calvaruso, Bergamaschi, Zaniboni).**

**Sulla** proposta di deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica-contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti Locali, il Responsabile del Servizio, che qui di seguito sottoscrive:

**F.to Rag. Maurizio Iulita**

---

**Sulla** proposta di cui sopra il Segretario Comunale esprime parere favorevole e di legittimità, così come richiesto da questa Amministrazione Comunale, che qui sottoscrive:  
**F.to Dott. Daniele Merola**

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'esito della votazione sul regolamento nella sua interezza espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
N. 13	N. 0	N. 13	N. 9	N. 4 (Zammaretti, Calvaruso, Bergamaschi, Zaniboni)

## DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo "*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - IUC*", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 67 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 1) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
- 2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 3) di pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune ed all'Albo Pretorio del Comune;
- 4) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
- 5) di dichiarare il presente atto con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi del D.lgs. 267/00.



Comune di Cannobio	Consiglio comunale delib. n. 19	del 07/07/2014
--------------------	---------------------------------	----------------

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Arch. ALBERTELLA GIANDOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. DANIELE MEROLA

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune il giorno 10/07/2014 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000..

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. DANIELE MEROLA

Cannobio, **10/07/2014**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Cannobio, **10/07/2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. DANIELE MEROLA

---

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

Il Segretario comunale  
F.to Dott. DANIELE MEROLA

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi del 3 comma, art. 134, del Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000.

Cannobio, \_\_\_\_\_

Il Segretario comunale  
Dott. DANIELE MEROLA